



Dipartimento
per le politiche della famiglia
Presidenza del Consiglio dei Ministri

INAIL
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE
AI SENSI DELL'ARTICOLO 15 DELLA LEGGE N. 241 DEL 1990**

TRA

La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le Politiche della famiglia, di seguito denominato “Dipartimento” o “Dipofam”, con sede in Roma, via Quattro Novembre, 144 - 00187 Roma, codice fiscale n. 80188230587, rappresentato per la firma del presente atto dal Capo del Dipartimento Cons. Ilaria Antonini domiciliata per la carica presso la sede sopra indicata

E

l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, di seguito denominato Inail, con sede legale in via IV Novembre, 144 - 00187 Roma, codice fiscale codice fiscale 01165400589, Partita IVA 0096895100480188230587, rappresentato per la firma del presente atto dal Direttore generale dott. Andrea Tardiola domiciliato per la carica presso la predetta sede (di seguito denominate anche singolarmente “Parte e/o congiuntamente “Parti”)

PREMESSO CHE

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 ottobre 2012, recante l'Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio di ministri e rideterminazione delle dotazioni organiche dirigenziali, e successive modifiche ed integrazioni e, in particolare, l'articolo 19, individua nel Dipartimento per le politiche della famiglia *“la struttura di supporto per la promozione e il raccordo delle azioni di Governo volte ad assicurare l'attuazione delle politiche in favore della famiglia in ogni ambito e a garantire la tutela dei diritti della famiglia in tutte le sue componenti e le sue problematiche generazionali”*;
- il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità e, in particolare, l'articolo 3, attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero al Ministro delegato per la famiglia e le disabilità, tra l'altro, *“le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per l'infanzia e l'adolescenza, anche con riferimento allo sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia”*;
- il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e, in particolare, l'art. 19 comma 1, prevede che, al fine di promuovere e realizzare interventi per la tutela della famiglia, in tutte le sue componenti e le sue problematiche generazionali, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo denominato *“Fondo per le politiche della famiglia”*;
- il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno



economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ed in particolare l'articolo 22-bis come modificato dall'articolo 31 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n.34, prevede:

- al comma 1, l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di un fondo (nel seguito Fondo) con una dotazione complessiva di 15 milioni di euro per l'anno 2022, destinato alla corresponsione di speciali elargizioni a favore dei coniugi e dei figli o, in mancanza, dei genitori degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori socio-sanitari, impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che durante lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 abbiano contratto, in conseguenza dell'attività di servizio prestata, una patologia alla quale sia conseguita la morte per effetto diretto o "come concausa" del contagio da COVID-19;
- al comma 2 che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata alla famiglia, di concerto con il Ministro della salute, sono individuate le modalità di attuazione del comma 1;
- al comma 2-bis che, per le finalità dell'articolo, la Presidenza del consiglio dei ministri può avvalersi di società *in house* mediante stipula di apposita convenzione, con oneri posti a carico del Fondo, nel limite massimo del 2 per cento delle risorse stesse;
- l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (nel seguito Inail) è l'ente pubblico che gestisce ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124 la tutela pubblica contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali della generalità dei lavoratori;
- la tutela contro gli infortuni, per i lavoratori assicurati dall'Inail, comprende anche i casi di contagio da Covid 19 verificatesi in occasione di lavoro come previsto anche dall'art. 42 del decreto legge 17 marzo 2020 n.18 convertito con modificazione dalla legge 24 aprile 2020 n.27;
- l'articolo 5, comma 1, del decreto 22 settembre 2022 del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro della salute, secondo il quale ai fini dell'attuazione del citato decreto, la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per le politiche della famiglia si avvale della collaborazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

VISTI

- la legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, recante Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi che, all'articolo 15, comma 1, stabilisce che "le Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune" e, al comma 2- bis, prevede che "a fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24



- del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi”;
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), il quale, all'articolo 5, comma 6, stabilisce che “gli accordi conclusi tra due o più amministrazioni non rientrano nell'ambito di applicazione del Codice dei contratti di cui al medesimo decreto quando sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) l'accordo stabilisce una cooperazione tra le Amministrazioni finalizzata a garantire che i servizi pubblici che le stesse sono tenute a svolgere siano prestati per il conseguimento di obiettivi comuni; b) la cooperazione è retta esclusivamente dall'interesse pubblico; c) le Amministrazioni svolgono sul mercato meno del 20% delle attività oggetto della cooperazione”;
 - la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina l'attività di governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;
 - il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, successive modifiche ed integrazioni, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
 - il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, e successive modifiche ed integrazioni, sulla disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri;
 - il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modifiche ed integrazioni, recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in particolare, l'articolo 19, relativo al Dipartimento per le politiche della famiglia;
 - il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modifiche ed integrazioni, recante “Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”;
 - la legge 20 maggio 2016, n. 76, recante regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze;
 - le delibere del Consiglio dei ministri: del 31 gennaio 2020, che ha dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; del 29 luglio 2020, che ha prorogato il medesimo stato di emergenza fino al 15 ottobre 2020; del 7 ottobre 2020, che ha ulteriormente prorogato lo stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021; del 13 gennaio 2021, che ha previsto la proroga dello stato di emergenza fino al 30 aprile 2021; del 21 aprile 2021, che ha previsto l'ulteriore proroga dello stato di emergenza fino al 31 luglio 2021;
 - l'articolo 6, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato dal decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, secondo il quale i proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella



perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti;

- il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, reca misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche, e, all'articolo 1, ha ulteriormente prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, fino al 31 gennaio 2022;
- la delibera 15 dicembre 2021 con cui si proroga lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili fino al 31 marzo 2022;
- il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 recante "Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, e altre disposizioni in materia sanitaria";
- il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ed in particolare l'articolo 22-bis come modificato dall'articolo 31 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34;
- il decreto 22 settembre 2022 del Ministro per le pari opportunità e la famiglia di concerto con il Ministro della salute, registrato alla Corte di conti in data 28 novembre 2022, n. 2957, con il quale vengono individuate le modalità di attuazione della provvidenza economica *una tantum* a carattere indennitario prevista a favore dei familiari degli esercenti le professioni sanitarie di cui all'elenco allegato al decreto, degli esercenti la professione di assistente sociale e operatori socio-sanitari, impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che, durante lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 e successivamente prorogato al 31 marzo 2022, abbiano contratto una patologia alla quale sia conseguita la morte per effetto diretto o come concausa del contagio da COVID-19;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 2021, recante Approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2022 e per il triennio 2022-2024;
- la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2022 n.371/BIL, concernente l'assegnazione al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri di euro 7.500.000 per iniziative di solidarietà a favore dei familiari di medici, personale infermieristico e operatori socio- sanitari;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2022 n.402/BIL, concernente l'assegnazione al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri di ulteriori



- euro 7.500.000 per iniziative di solidarietà a favore dei familiari di medici, personale infermieristico e operatori socio-sanitari;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 novembre 2022, registrato alla Corte dei conti in data 2/12/2022 n. 3053, con il quale è stato conferito alla Cons. Ilaria Antonini l'incarico di Capo Dipartimento per le politiche della famiglia;
 - la nota prot. n. 4175 del 1° agosto 2022, con la quale il Dipartimento per le politiche della famiglia ha chiesto all'Istituto nazionale per le assicurazioni degli infortuni sul lavoro (Inail), tenuto conto delle competenze istituzionali, la disponibilità a collaborare all'attuazione della norma;
 - la nota prot. 4159 del'8 agosto 2022, con la quale il Direttore generale dell'Inail ha manifestato la disponibilità a collaborare all'attuazione della normativa sopra citata;
 - la determina a contrarre del Capo del Dipartimento per le Politiche della Famiglia, Cons. Ilaria Antonini, del 21 dicembre 2022;

RITENUTO

di stipulare un Accordo, ai sensi dell'articolo 15 della legge 241/90, al fine di disciplinare la collaborazione tra le parti per dare attuazione a quanto previsto dal citato decreto 22 settembre 2022;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

LE PARTI, COME SOPRA RAPPRESENTATE, CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1

Premesse

1. Le premesse e gli allegati sono parte integrante del presente accordo.

Art. 2

Oggetto e finalità

1. Il presente Accordo ha ad oggetto la disciplina della collaborazione tra il Dipartimento per le politiche della famiglia (di seguito Dipartimento) e l'Istituto nazionale per le assicurazioni degli infortuni sul lavoro (di seguito Inail) ai fini dell'attuazione delle modalità di erogazione della speciale elargizione, di cui all'articolo 22-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dall'articolo 31 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, secondo quanto disposto dal decreto 22 settembre 2022 del Ministro per le pari opportunità e la famiglia di concerto con il Ministro della salute, registrato alla Corte di conti in data 28 novembre



2022, n. 2957.

Art. 3

Destinatari e accesso al beneficio

1. Ai fini della corresponsione del beneficio, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto 22 settembre 2022, la speciale elargizione *una tantum* spetta, senza prova di mezzi di sostentamento, al coniuge o alla persona unita civilmente ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, ai figli legittimi, naturali e adottivi e, in mancanza di coniuge o di persona unita civilmente e figli, ai genitori degli esercenti le professioni sanitarie di cui all'elenco allegato al decreto del 22 settembre 2022, degli esercenti la professione di assistente sociale e operatori socio-sanitari che, durante lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 e successivamente prorogato al 31 marzo 2022, abbiano contratto una patologia per effetto diretto o come concausa del contagio da COVID 19 che si desume avvenuto, sulla base della documentazione presentata, in conseguenza dell'attività di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica cui erano addetti e alla quale sia conseguita la morte entro la data di pubblicazione del citato decreto.
2. I soggetti destinatari di cui al comma 1, al fine di ottenere il beneficio, presentano istanza all'Inail (all.1 e 2) secondo le modalità di cui al comma 4 dell'articolo 5 del decreto del 22 settembre 2022 citato, entro e non oltre 60 giorni dall'avviso pubblicato sul sito internet della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia.

Art. 4

Impegni delle Parti

1. Per le finalità di cui all'art. 2 del presente Accordo il Dipofam, si impegna:
 - a) a trasferire all'Inail i fondi assegnati al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri a favore dei soggetti di cui all'art. 2 per un importo complessivo di euro 15.000.000,00 (quindicimilioni/00);
 - b) a pubblicare il decreto 22 settembre 2022, nonché, entro 30 giorni dalla data di registrazione da parte dei competenti organi di controllo del decreto 22 settembre 2022, l'avviso sul sito internet del Dipofam relativo alla presentazione dell'istanza ai fini dell'ottenimento del beneficio di cui all'articolo 22 bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
 - c) ad approvare l'elenco dei beneficiari redatto da Inail sulla base dei risultati dell'istruttoria delle istanze effettuata dall'Istituto;



- d) ad approvare con decreto del Capo del Dipartimento per le politiche familiari, la misura della speciale elargizione, determinata dal rapporto tra le risorse disponibili nel Fondo ed il numero dei lavoratori deceduti per i quali è stata accolta l'istanza ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto 22 settembre 2022.
2. Per le finalità di cui all'art. 2 del presente Accordo l'Inail si impegna a:
- a) a predisporre la piattaforma telematica di ricezione delle istanze da presentare entro e non oltre 60 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui alla lettera b) comma 1 del presente articolo sul sito istituzionale del Dipofam <https://famiglia.governo.it/it/> e a curare l'istruttoria delle domande ricevute;
- b) ad erogare la speciale elargizione, nella misura determinata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto 22 settembre 2022, in quota unica a favore del beneficiario che presenti istanza cumulativamente, munito di apposita delega rilasciata dai restanti beneficiari, ovvero pro quota, in parti uguali, qualora la domanda sia presentata da ciascuno dei beneficiari, aventi i requisiti previsti dall'articolo 3 del decreto 22 settembre 2022, entro 60 giorni dall'adozione del decreto del Capo Dipartimento per le politiche della famiglia che ne approva la misura, e secondo le modalità di cui all'articolo 5 del medesimo decreto del 22 settembre 2022, previo trasferimento delle risorse.

Art. 5

Modalità di attuazione

1. Le attività, discendenti dal presente Accordo, sono disciplinate nel piano esecutivo che descrive le attività a carico del Dipofam e dell'Inail e che si allega al presente Accordo per formarne parte integrante (all.3).

Art. 6

Rendicontazione

1. Le risorse che saranno trasferite a cura del Dipofam, in un'unica soluzione a far data dall'emanazione del decreto del Capo dipartimento politiche per la famiglia ai sensi dell'articolo 4 del decreto del 22 settembre 2022, ammontano a € 15.000.000,00 (quindicimilioni/00) a valere sui fondi della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia, Capitolo n. 522 - Centro di Responsabilità 15 - Politiche per la famiglia - del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. L'Inail provvederà entro 60 giorni dal completamento dei pagamenti alla rendicontazione delle



attività di erogazione delle risorse trasferite del Fondo inviando al Dipofam la seguente documentazione:

- a) relazione di chiusura delle attività oggetto del presente Accordo;
- b) prospetto di dettaglio di tutti i pagamenti effettuati.

Art. 7

Referenti dell'Accordo

1. I referenti designati dalle Parti per la gestione e il coordinamento delle attività oggetto del presente Accordo sono:
 - per il Dipofam, Dott.ssa Rosella Rega, dirigente coordinatore servizio politiche per la famiglia, Ufficio II;
 - per l'Inail, Dott. Bruno Mallamaci, dirigente dell'Ufficio gestione prestazioni economiche della Direzione Centrale Rapporto Assicurativo.
2. Ciascuna Parte si riserva il diritto di sostituire i responsabili/referenti dell'Accordo come sopra individuati, dandone tempestiva comunicazione all'altra Parte.

Art. 8

Trattamento dei dati personali

1. Le Parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati, documenti e notizie di cui vengono a conoscenza in forza del presente Accordo.
2. I dati personali raccolti in conseguenza e nel corso di esecuzione della presente Convenzione vengono trattati e custoditi dalle Parti nel rispetto del Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali 2016/679 e del Decreto legislativo del 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 9

Durata dell'Accordo

1. Il presente Accordo decorre dalla data di sottoscrizione delle Parti ed è efficace dalla data dell'avvenuta registrazione da parte degli organi competenti. L'Accordo ha durata fino all'ultimazione delle operazioni di erogazione dei fondi, salvo proroga, senza ulteriori oneri.
2. Il presente atto, completo dei suoi allegati, viene sottoscritto in modalità digitale ai sensi degli art. 21 e 24 del D.lgs. n. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 10

Risoluzione delle controversie e Foro competente

1. Le Parti si impegnano a risolvere in via amichevole le controversie che dovessero insorgere nella interpretazione e/o concreta attuazione del presente Accordo.
2. Per qualunque controversia non risolvibile in via bonaria che dovesse insorgere tra i sottoscrittori, le Parti potranno liberamente adire le vie giudiziali e il foro competente sarà in via esclusiva quello di Roma.
3. Per quanto non previsto nel presente Accordo, valgono le norme del codice civile in quanto applicabili.

Firme

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche della famiglia

cons. Ilaria Antonini



Firmato digitalmente da
ANTONINI ILARIA
C = IT
O = PRESIDENZA CONSIGLIO DEI
MINISTRI

Istituto Nazionale Assicurazioni Infortuni sul Lavoro – Il Direttore generale

dott. Andrea Tardiola

Firmato digitalmente da:Andrea Tardiola
Organizzazione:INAIL/01165400589
Data:29/12/2022 08:24:59

"Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21, comma 2, del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 – Codice dell'Amministrazione digitale convalidato da timbro digitale ai sensi della normativa Cripa"